

Decreto “Milleproroghe” e legge di conversione: le novità di rilievo per la scuola

Il 23 febbraio il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*, cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

La norma prevede il differimento dei termini relativamente a disposizioni inerenti alle pubbliche amministrazioni, tra cui alcune di specifico interesse per il mondo della scuola.

Riportiamo di seguito tali misure con il relativo commento.

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI		
Art. 1, c. 16 lett. a)	<i>All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;</i>	In materia assistenziale e previdenziale, sono prorogati i termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti pubblici.
PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO		
Art. 5, c. 2	<i>2. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 4-ter, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali». b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione del parere da</i>	La misura prevede l'introduzione di alcune modifiche al decreto-legge n. 22/2020. La prima riguarda la riapertura delle GPS . Infatti, tali graduatorie e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo vengono disciplinate anche per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 - sia per il primo biennio di validità che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali - con una o più

	<p><i>parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»</i></p>	<p>ordinanze del Ministro dell'istruzione del Merito.</p> <p>Si attende, dunque, a breve l'emanazione di tale atto. La riapertura delle GPS sarà preceduta dall'aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento.</p> <p>La seconda modifica riguarda la proroga dei termini entro i quali il CSPI deve esprimere i propri pareri. Il Consiglio, fino al 31 dicembre 2024, deve pronunciarsi entro sette giorni dalla richiesta del Ministro dell'Istruzione e del Merito. Si tratta di una misura introdotta nel periodo emergenziale e prorogata in quello postpandemico per garantire la rapida attuazione del PNRR. Tale tempistica, tuttavia, rischia per la sua brevità di incidere negativamente sull'efficace operatività del CSPI.</p>
<p>Art. 5, c. 3</p>	<p><i>Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti: «83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei</i></p>	<p>La terza disposizione, peraltro in parte già attuata, concerne il dimensionamento scolastico. Circa l'obbligo di accorpamento previsto dall'articolo 99 della legge di bilancio 2023, la misura ha esteso fino al 5 gennaio scorso il termine per l'approvazione dei piani di dimensionamento da parte delle Regioni. È stata data a queste ultime anche la possibilità di incrementare, in misura pari al 2,5% del previsto contingente di dirigenti scolastici e di DSGA, il numero di autonomie scolastiche per il solo anno scolastico 2024/2025.</p>

servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del decreto-legge n. 98 del 2011.

In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semiesonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2

Poiché il suddetto incremento non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei DSGA, tali istituzioni scolastiche saranno affidate in reggenza e, quindi, non potranno essere utilizzate per le procedure di mobilità del personale dirigenziale.

Tale operazione - come l'ANP ha già rilevato nel [comunicato del 28 dicembre 2023](#) - graverà sul FUN 2024/2025, a causa dell'aumentato numero di reggenze, per una somma stimabile approssimativamente in circa 3,5 mln "lordo Stato".

Le Regioni che non si sono avvalse della possibilità di attivare più autonomie destinano le risorse non utilizzate alla concessione di ulteriori **posizioni di esonero o di semiesonero** dall'insegnamento per i collaboratori dei dirigenti scolastici nelle scuole in reggenza.

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, possono richiedere la concessione di tali posizioni **anche le istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento** a seguito del dimensionamento della rete scolastica.

Si attende, in merito a esoneri e semiesoneri, l'apposito decreto ministeriale.

milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

83-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri, pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello

	<p><i>stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».</i></p>	
<p>Art. 5, c. 3-bis</p>	<p><i>All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: «2011/2012» sono sostituite dalle seguenti: «2024/2025» e le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale» e, al secondo periodo, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale».</i></p>	<p>A partire dall'a.s. 2024/2025, l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento è effettuato con cadenza biennale, anziché triennale, per consentire l'allineamento con il rinnovo delle GPS.</p>
<p>Art. 5, c. 3-ter</p>	<p><i>Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.</i></p>	<p>Con riferimento all'aggiornamento delle graduatorie triennali d'istituto per il personale ATA, viene applicato anche ai nuovi inserimenti, il termine di un anno, a decorrere dal 1° maggio 2024, per l'acquisizione della nuova certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD).</p>
<p>Art. 5, c. 3-quater</p>	<p><i>All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «all'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024».</i></p>	<p>Anche per l'anno scolastico 2023/2204, ai fini dell'ammissione agli esami di Stato al termine del secondo ciclo di istruzione, si prescinde dal requisito della frequenza dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) per i candidati interni, e</p>

		dalle attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro per i candidati esterni. Le esperienze maturate in tali percorsi possono costituire comunque parte del colloquio.
PROROGA DI TERMINI IN MATERIE DI COMPETENZA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		
Art. 18, c. 3	<i>L'articolo 3-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n.112, è abrogato.</i>	L'articolo abrogato riguardava il trasferimento all'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza), insieme alla destinazione di circa 30 milioni di euro, delle funzioni del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare (Previdenza Italia), ente istituito nel 2011 i cui compiti sono definiti dalla Legge n. 157/2019. Tali funzioni restano, pertanto, in capo al suddetto Comitato.